

**DCO 8/08**

**REVISIONE DEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE ED  
AGGIORNAMENTO DEI CODICI  
(DI RETE, DI STOCCAGGIO, DI RIGASSIFICAZIONE)**

*Documento per la consultazione*

*Mercato di incidenza: gas*

17 marzo 2008

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'adozione di provvedimenti in materia di revisione dei criteri di gestione del processo di aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione di cui, rispettivamente, alle deliberazioni 17 luglio 2002, n. 137/02, 21 giugno 2005, n. 119/05, e 1 agosto 2005, n. 167/05 .*

*Il presente documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti in consultazione.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il giorno 21 aprile 2008, termine improrogabile di chiusura della consultazione. Coloro che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte ad eventuali richieste di accesso agli atti.*

### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:**

*Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione mercati  
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio*

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02 - 65565336 - fax 02 - 65565222**

**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**

## ***INDICE***

<b>I. INTRODUZIONE</b> .....	4
a) L'obiettivo della consultazione.....	4
b) I provvedimenti normativi relativi a predisposizione ed aggiornamento dei codici.....	4
c) La composizione dei Comitati .....	6
d) Differenze nelle procedure per l'aggiornamento dei codici.....	6
e) L'evoluzione sul tema.....	7
<b>II. LA PROPOSTA</b> .....	8
1) Composizione dei Comitati di consultazione.....	8
2) Le funzioni del Comitato di consultazione .....	9
3) Soggetti titolati ad avanzare richieste di modifica.....	9
4) La procedura di consultazione delle richieste di modifica.....	10
5) Le proposte di aggiornamento per recepimento Decreti/Delibere/altre disposizioni .....	11
6) Il Comitato e la predisposizione dei nuovi codici.....	12
7) Schemi riepilogativi .....	12

## **I. INTRODUZIONE**

### **a) L'obiettivo della consultazione**

L'insieme delle regole che definiscono le condizioni di accesso alle reti di trasporto, al sistema degli stoccaggi ed agli impianti di rigassificazione è disciplinato dai rispettivi codici, predisposti dalle imprese<sup>1</sup> ed approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas: tali documenti hanno per loro natura un profilo dinamico ed a tale fine prevedono, all'interno dei codici stessi, un processo di aggiornamento legato all'evoluzione del sistema gas e disciplinato in una sezione apposita.

L'Autorità è intervenuta nel processo di predisposizione ed aggiornamento dei codici pubblicando apposite disposizioni che hanno introdotto la figura del Comitato di consultazione, inteso come organo tecnico di consultazione, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La definizione della composizione del Comitato è stata demandata all'impresa, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti. I provvedimenti adottati prevedono un unico Comitato nell'ambito di ciascuna attività (trasporto, stoccaggio, rigassificazione).

In particolare, i provvedimenti normativi che hanno introdotto tale figura sono:

- l'articolo 19 della deliberazione n. 119/05 con riferimento ai codici di stoccaggio;
- l'articolo 15 della deliberazione n. 167/05 per quanto concerne i codici di rigassificazione;
- l'articolo 19 della deliberazione n. 137/02, così come modificato dalla deliberazione n. 53/06, in relazione ai codici di rete del trasporto.

In considerazione dei meccanismi operativi adottati dalle imprese in applicazione dei disposti delle delibere sopra citate, caratterizzati da differenze anche marcate con riferimento a temi quali il coinvolgimento dei Comitati e le loro funzioni, l'individuazione dei soggetti aventi titolo a proporre aggiornamenti dei codici, nonché tempi e modi di gestione del processo, l'Autorità ritiene opportuno proporre una consultazione allo scopo di definire criteri organici ed uniformi per l'aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione.

La consultazione di cui al presente documento non prende in considerazione le disposizioni riguardanti il processo di aggiornamento del codice di rete tipo per la distribuzione di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/04, che non prevedono la figura del Comitato di consultazione ed hanno introdotto, alla luce del particolare assetto del sistema distributivo, una procedura specifica, che vede il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione in gruppi di lavoro avviati e disciplinati dall'Autorità: eventuali future possibilità di sinergie tra il processo di aggiornamento dei codici che verrà definito al termine del procedimento avviato con il presente documento e le modalità di cui al citato codice di rete tipo per la distribuzione saranno oggetto di successiva analisi.

### **b) I provvedimenti normativi relativi a predisposizione ed aggiornamento dei codici**

#### *La deliberazione n. 119/05*

Relativamente ai soggetti rappresentati nel Comitato, la deliberazione n. 119/05 prevede la presenza di utenti del servizio di stoccaggio, imprese di trasporto, imprese di distribuzione e consumatori finali.

---

<sup>1</sup> Con il termine "impresa" si fa riferimento ai soggetti (imprese di trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione) che, oltre a predisporre i codici, provvedono alla loro applicazione ed aggiornamento.

In relazione alle funzioni del Comitato di consultazione sui codici di stoccaggio, la deliberazione prevede che tale organismo:

- esprima pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
- proponga all'impresa di stoccaggio gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

Al termine del processo di valutazione, l'impresa di stoccaggio è tenuta a trasmettere all'Autorità il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di stoccaggio e delle successive modifiche e integrazioni.

#### La deliberazione n. 167/05

Con riferimento al tema dell'adozione e dell'aggiornamento del codice di rigassificazione, la deliberazione n. 167/05 ha analogamente indicato le funzioni del relativo Comitato di consultazione e previsto l'invio all'Autorità del parere o delle proposte di aggiornamento ricevute dal Comitato stesso.

In veste di soggetti rappresentativi del sistema, sono stati individuati quali componenti del Comitato utenti del servizio di rigassificazione, imprese di trasporto, imprese di stoccaggio e consumatori finali.

#### La deliberazione n. 53/06

Con la deliberazione n. 53/06 sono state modificate le norme precedenti in tema di predisposizione ed aggiornamento dei codici di rete - che non prevedevano la presenza di un organo "collegiale" rappresentativo degli utenti e degli operatori del sistema - introducendo anche nell'ambito del trasporto gas la figura del Comitato di consultazione.

La deliberazione in oggetto ha pertanto modificato le disposizioni di cui alla precedente deliberazione n. 137/02, dando mandato alle imprese di trasporto di costituire il Comitato di consultazione ed individuando quali componenti:

- a. associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;
- b. utenti, nel numero minimo di sei, di cui almeno due per ciascuna delle categorie definite in relazione alla capacità conferita;
- c. imprese di stoccaggio e di rigassificazione;
- d. associazioni di categoria rappresentative delle imprese di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali.

Ai sensi del citato provvedimento, il Comitato di consultazione:

- esprime pareri all'impresa di trasporto sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
- segnala all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

L'impresa di trasporto provvede poi a trasmettere all'Autorità le proposte di modifica ed aggiornamento del proprio codice, unitamente ai relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di consultazione, nonché ad un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione dalla medesima impresa.

### **c) La composizione dei Comitati**

La definizione dei soggetti componenti i Comitati ha richiesto la gestione di alcune criticità che hanno evidenziato la necessità:

- di adottare un criterio non discriminatorio per la selezione tra gli utenti, il cui numero – tranne per il codice di rigassificazione di GNL Italia – è stato ritenuto potenzialmente troppo elevato per prevederne l'integrale partecipazione;
- di gestire la possibilità di partecipazione al processo degli utenti che, in relazione alla selezione, non sono risultati facenti parte del Comitato.

In tale ambito sono emersi pertanto problemi di “rappresentatività” del Comitato, di ruolo per gli utenti non inclusi e della opportunità o meno, per questi ultimi, di presentare direttamente proprie proposte.

Tutto ciò è sfociato in modalità differenti in relazione all'individuazione, nei codici di stoccaggio e rigassificazione, nonché nelle proposte di adeguamento dei codici di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 53/06, dei soggetti “abilitati” ad avanzare all'impresa proposte di modifica del documento. Cosicché si verificano situazioni in cui:

- il Comitato di consultazione risulta l'unico soggetto che, unitamente alla medesima impresa, possa proporre aggiornamenti del codice, oppure solamente uno dei soggetti che ne hanno titolo;
- gli aggiornamenti avanzati da soggetti esterni al Comitato devono essere inviati all'impresa accompagnati dal parere del Comitato, unitamente ad altri casi in cui tale invio può essere effettuato direttamente, senza alcun parere da parte del Comitato stesso.

### **d) Differenze nelle procedure per l'aggiornamento dei codici**

Anche in relazione alle procedure previste nei codici per la gestione del processo di aggiornamento si registrano differenze di approccio da parte delle varie imprese.

In particolare, si segnalano differenze in relazione alle procedure applicate per l'invio e la gestione delle richieste di modifica, nonché alle metodologie adottate per la valutazione delle stesse.

#### Invio e gestione delle richieste

Alcuni codici prevedono la distinzione tra una procedura ordinaria (o standard) ed una d'urgenza: tale distinzione può interessare sia l'invio che la gestione delle richieste di modifica (codice di rete Snam Rete Gas, codice di rigassificazione GNL Italia) o soltanto le modalità temporali di gestione delle richieste (codice di stoccaggio Stogit).

Altri codici non contemplano la medesima distinzione, consentendo la possibilità di presentare richieste di modifica in qualsiasi momento dell'anno termico e prevedendo una sola procedura per la loro gestione (codice di stoccaggio Edison Stoccaggio, codice di rete SGI).

#### Valutazione delle richieste

Per quanto riguarda la metodologia predisposta per la valutazione delle richieste di modifica avanzate dai soggetti proponenti, in alcuni casi la valutazione negativa di una proposta, da parte dell'impresa, viene mandata all'Autorità “per informazione” (ad esempio nel codice di stoccaggio Stogit) e altri che prevedono l'invio “per competenza”.

Analogamente ci sono situazioni in cui l'impresa esprime la propria valutazione non sulla modifica in se, ma avocando *ex ante* la prerogativa di trasformare un suggerimento in proposta di aggiornamento e qualificandosi come l'unico soggetto titolato ad avanzare modifiche al codice (quali i casi del codice di rigassificazione GNL Italia e della proposta Snam Rete Gas per l'adeguamento del proprio codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 53/06).

#### e) **L'evoluzione sul tema**

Dalle considerazioni sopra esposte, nonché:

- dalle segnalazioni ricevute dall'Autorità circa i problemi posti dall'attuale funzionamento del processo di aggiornamento dei codici, emerse anche nell'ambito di consultazioni riguardanti altre tematiche;
- dalle osservazioni evidenziate nel corso degli incontri dei Comitati di consultazione, come indicato nei relativi verbali

si può oggettivamente desumere che sull'aggiornamento dei codici sia sentita l'esigenza:

- di definire in maniera più puntuale il ruolo dei Comitati di consultazione e dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo;
- di prevedere l'individuazione di procedure uniformi per la gestione del processo nell'ambito delle varie attività considerate (trasporto, stoccaggio, rigassificazione).

Rispondendo a tale esigenza, con il presente documento l'Autorità per l'energia elettrica e il gas formula una proposta ad integrazione e modifica dell'attuale regolazione in tema di aggiornamento dei codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, avviando con i soggetti interessati un'apposita consultazione che prevede una serie di quesiti puntuali su particolari aspetti che contribuiscono a definirne l'ambito applicativo, allo scopo di:

- armonizzare le disposizioni sul tema in un ambito coerente con l'esigenza di garantire una procedura aperta alle parti interessate;
- definire i ruoli dei soggetti partecipanti, a vario titolo, nel processo;
- garantire uno svolgimento efficiente del processo di aggiornamento dei codici, funzionale alle dinamiche del mercato.

## II. LA PROPOSTA

### 1) Composizione dei Comitati di consultazione

In relazione al tema dei componenti del Comitato, l’Autorità propone di fissare dei criteri per individuare univocamente i soggetti aventi titolo a farne parte e conseguentemente adattare le attuali disposizioni sul tema.

A tale proposito si propone che facciano parte del Comitato, a valle della relativa richiesta di partecipazione:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese del gas<sup>2</sup>, in forma singola o associata.

L’Autorità ritiene inoltre appropriato lasciare agli utenti di ciascuna delle attività interessate dalla presente consultazione (trasporto, stoccaggio e rigassificazione) la possibilità di partecipare, oltre che ai lavori del Comitato sul codice di riferimento – in qualità di soggetti aderenti alle relative obbligazioni – anche a quelli dei Comitati che adempiono alla funzione di consultazione per i codici delle altre attività. A titolo di esempio, un utente con contratto di trasporto può far parte, oltre che del Comitato sui codici di rete, anche del Comitato sui codici di stoccaggio e di rigassificazione.

Il diritto a tutti gli utenti di partecipare ai lavori del Comitato, pur generando potenzialmente la necessità di gestire un alto numero di soggetti (anche limitando la partecipazione ad un solo rappresentante per società/associazione), consentirebbe di risolvere sia il problema della gestione delle richieste di modifica avanzate dagli utenti non presenti nel Comitato che quello dell’avvicendamento degli utenti partecipanti, mantenendo un profilo di conformità con l’assetto normativo che vede tali soggetti contrattualmente vincolati dall’adesione al codice.

Potrebbe essere opportuno inoltre disporre che le imprese operanti nel medesimo settore di attività – trasporto, stoccaggio, rigassificazione – operino di concerto tra di loro per la costituzione del Comitato di consultazione unico per singolo settore di attività.

Con specifico riferimento al soggetto delegato a gestire operativamente il processo di composizione del Comitato (gestione delle richieste di partecipazione, pubblicazione ed aggiornamento dell’elenco dei membri, pubblicazione dei verbali), tale compito potrebbe essere assegnato congiuntamente alle imprese operanti nel medesimo settore di attività o, in alternativa, gestito da una sola impresa (l’impresa maggiore o quella individuata dalle imprese del medesimo settore di attività): circa le regole di funzionamento del Comitato, si intende confermare il disposto che siano fissate dai componenti il Comitato stesso, nel rispetto dell’espressione di ciascuno dei partecipanti.

#### ***Quesito n. 1A***

Si condivide l’indicazione dei soggetti titolati a partecipare ai lavori del Comitato? Se no, quali soggetti ritenete ne debbano far parte e per quali motivi?

#### ***Quesito n. 1B***

Si ritiene opportuna la presenza di un Comitato di consultazione unico per settore di attività? Si considera viceversa che un solo Comitato di consultazione per i codici di tutti i settori di attività

---

<sup>2</sup> Per “altre imprese del gas” si intendono le imprese, diverse da quella che predispone, adotta ed aggiorna il codice (definita nel presente documento come “impresa”) e dalle imprese del medesimo settore di attività (trasporto, stoccaggio, rigassificazione), presenti sul sistema italiano gas. Ad esempio, per i codici di rete, si intendono quali “altre imprese del gas”, le imprese di distribuzione, di stoccaggio e di rigassificazione.

individuati (trasporto, stoccaggio e rigassificazione) sia maggiormente funzionale rispetto ad un Comitato per ogni settore di attività? Quali sono le motivazioni alla base della valutazione espressa?

***Quesito n. 1C***

Quale tra le soluzioni prospettate per la gestione del processo di composizione del Comitato (congiunta tra le imprese operanti nel medesimo settore di attività, effettuata dall'impresa maggiore o da quella indicata dalle imprese del settore di attività) si considera opportuno adottare?

***Quesito n. 1D***

Si ritiene corretto che le regole di funzionamento del Comitato siano fissate dai membri dello stesso? Se no, cosa si propone in alternativa?

**2) Le funzioni del Comitato di consultazione**

In conformità con quanto insito nella sua stessa definizione, il Comitato dovrebbe avere un ruolo consultivo e non propositivo.

Coerentemente con questa premessa, si propone che il Comitato abbia le funzioni di:

- i) esprimere all'impresa il proprio parere sulle richieste di modifica ed integrazione dei codici, nonché sui nuovi codici sottoposti a consultazione;
- ii) segnalare all'Autorità e/o all'impresa le tematiche che, a suo parere, richiederebbero cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, a seguito di mutate condizioni del mercato del gas.

In relazione al punto i), il Comitato dovrebbe pertanto esprimersi sempre sulle richieste di modifica del codice in consultazione avanzate dai soggetti titolati, così come individuati al successivo punto 3), nonché sui contenuti dei nuovi codici posti in consultazione (punto 6).

***Quesito n. 2A***

Si ritengono condivisibili le funzioni del Comitato indicate nella proposta dell'Autorità? Se no, quali ritenete debbano essere le sue funzioni?

**3) Soggetti titolati ad avanzare richieste di modifica**

Con riferimento ai soggetti titolati ad avanzare all'impresa richieste di modifica dei codici, si propone di consentire tale facoltà ai soggetti di seguito indicati:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese del gas, in forma singola o associata, limitatamente a temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

Il criterio alla base di tale impostazione è che le "parti interessate" di cui alle disposizioni normative siano da individuare nei soggetti vincolati alle condizioni di accesso al servizio definite nel codice, nonché eventuali altre terze parti, qualora interessate da effetti diretti dell'applicazione dei disposti del documento.

### **Quesito n. 3A**

Condividete che i soggetti titolati ad avanzare richieste di modifica al codice siano quelli indicati?  
Se no, quali ritenete debbano essere?

#### **4) La procedura di consultazione delle richieste di modifica**

Si premette che la procedura proposta nel presente documento attiene alle richieste di modifica dei codici che, nell'ambito dei requisiti di ricevibilità, l'impresa valuta come coerenti con la normativa di riferimento.

Con riferimento alla svolgimento della procedura, la richiesta di modifica, una volta predisposta dall'impresa o ricevuta da uno dei soggetti titolati e verificati i relativi requisiti di ricevibilità, deve essere pubblicata dall'impresa stessa e sottoposta a consultazione.

A tale proposito l'Autorità propone che, oltre al Comitato di consultazione chiamato, come già evidenziato, ad esprimere il proprio parere, anche i soggetti che non fanno parte del Comitato di consultazione – quali, ad esempio, le Associazioni rappresentative dei consumatori finali – abbiano la possibilità, durante la fase di consultazione di una richiesta di modifica pubblicata, di avanzare proprie osservazioni in merito.

Al termine della consultazione, l'impresa valuta l'opportunità di proporre l'adozione di ciascuna richiesta di modifica pubblicata e invia all'Autorità una proposta di aggiornamento del codice, unitamente al parere del Comitato e ad un rapporto che illustri le motivazioni alla base della propria valutazione, anche in relazione al parere espresso sulla richiesta di modifica dal Comitato e delle eventuali osservazioni ricevute da altri soggetti.

L'impresa provvede inoltre a rendere disponibili all'Autorità, nel rispetto di tempistiche analoghe, le richieste di modifica ricevute e consultate e per le quali la medesima impresa ha ritenuto che non sussistano le condizioni per proporre l'aggiornamento del codice, unitamente al parere del Comitato e al rapporto circa le motivazioni alla base della propria decisione.

L'impresa rende disponibili all'Autorità altresì le richieste di modifica ricevute e non sottoposte a consultazione, in quanto ritenute non coerenti con il quadro normativo di riferimento.

In relazione alla presenza di modalità temporali differenti, tra i vari codici, per le fasi di presentazione, consultazione ed invio all'Autorità delle richieste di modifica, si possono ipotizzare due possibili soluzioni alternative:

- i) la prima, prevedendo la generale adozione di una procedura ordinaria, caratterizzata da un periodo definito per la presentazione di tali richieste e l'entrata in vigore degli aggiornamenti verificati conformi dall'Autorità a partire dall'inizio dell'anno termico successivo, affiancata da una procedura d'urgenza per la gestione delle richieste aventi determinate caratteristiche di improrogabilità, presentabili ed applicabili – qualora ritenuto opportuno - in qualsiasi momento dell'anno termico (ad esempio per le sole proposte, di cui al successivo punto 5), derivanti da trasposizione dei criteri normativi individuati da Decreti, Delibere o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità;
- ii) la seconda, prevedendo l'eliminazione di qualsiasi vincolo temporale generale per la presentazione delle richieste di modifica e l'entrata in vigore delle proposte di aggiornamento verificate conformi, che pertanto possono trovare applicazione, qualora ne sia verificata l'opportunità, in ogni momento dell'anno termico.

Le due soluzioni suggerite richiedono una considerazione in merito all'opportunità di cambiare le condizioni di accesso al servizio e le relative obbligazioni nel corso dell'anno termico.

Con riferimento alla procedura di consultazione si ritiene appropriato che le imprese si dotino di adeguati strumenti informatici per la gestione del processo di aggiornamento dei codici, allo scopo di:

- fornire una informazione completa e tempestiva sullo stato di avanzamento delle richieste di modifica, facilmente consultabile dai soggetti interessati;
- consentire ai soggetti titolati di sottoporre le richieste direttamente all'impresa con il semplice accesso allo strumento e di seguirne l'evoluzione;
- rendere maggiormente interattivo anche il rapporto con l'Autorità.

In relazione agli strumenti informatici che possano consentire un funzionamento più efficiente del processo, si ritiene opportuno proporre l'adozione di appositi portali *web*.

Si segnala inoltre la necessità, da parte delle imprese, di informare sollecitamente gli utenti del servizio ogniqualvolta vengono apportate variazioni ai codici pubblicati sui rispettivi siti *internet*.

***Quesito n. 4A***

Ritenete corretto consentire ai soggetti che non fanno parte del Comitato di esprimere osservazioni sulle richieste di modifica pubblicate? Se no, per quali motivi?

***Quesito n. 4B***

Quale termine si considera opportuno per l'invio all'Autorità delle proposte di aggiornamento, del parere del Comitato e della relativa valutazione da parte dell'impresa, unitamente al rapporto sulle motivazioni?

***Quesito n. 4C***

Quale delle due soluzioni ipotizzate per la gestione temporale delle fasi di presentazione, consultazione ed invio all'Autorità delle richieste di modifica dei codici ritenete debba essere adottata quale criterio generale? Per quali motivi?

***Quesito n. 4D***

Qualora si propenda per la prima soluzione, quali ritenete debbano essere le modalità di gestione, anche temporali, della procedura ordinaria? E quali tipologie di richiesta dovrebbero rientrare nella procedura d'urgenza? Ritenete che l'Autorità debba confermare la valutazione effettuata dall'impresa circa l'inserimento o meno di una richiesta di modifica in procedura d'urgenza?

**5) Le proposte di aggiornamento per recepimento Decreti/Delibere/altre disposizioni**

In relazione alle proposte di aggiornamento dei codici conseguenti ad interventi normativi – decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità, che individuano i criteri di determinazione di apposite norme da predisporre a cura dei soggetti individuati – si avanza la proposta di mantenere una struttura analoga a quella definita ai punti precedenti per la generalità delle richieste di modifica dei codici.

Le peculiarità riguardano sostanzialmente la causa da cui trae origine l'adeguamento ed i soggetti che, di conseguenza, attivano il processo. In tali casi infatti le imprese sono tenute a predisporre direttamente le proposte di aggiornamento dei codici.

Qualora le tempistiche di invio all'Autorità dell'aggiornamento dei codici non siano espressamente previste nei provvedimenti normativi, si propone di definire un termine massimo entro il quale le imprese debbano in ogni caso effettuare la fase di consultazione ed inviare la proposta all'Autorità.

Anche per la tipologia in oggetto il parere del Comitato di consultazione è sempre richiesto.

Per quanto concerne le disposizioni normative che già individuano puntualmente gli aggiornamenti da apportare al testo dei codici, gli stessi saranno automaticamente recepite dalle imprese, con evidenza all'Autorità, senza necessità di effettuare la procedura in oggetto.

***Quesito n. 5A***

Condividete le modalità definite per la gestione delle proposte conseguenti ai citati interventi normativi? Se no, cosa proponete in alternativa?

***Quesito n. 5B***

Si considera opportuno fissare un termine generale per la gestione delle proposte in oggetto da parte delle imprese, qualora il termine per l'invio all'Autorità non sia espresso nei provvedimenti normativi? Se si, quale dovrebbe essere?

**6) Il Comitato e la predisposizione dei nuovi codici**

Per quanto concerne la predisposizione dei nuovi codici, si propone di adottare le medesime modalità previste per le proposte di aggiornamento conseguenti ad interventi normativi di cui al precedente punto 5), allargando anche ai soggetti che non fanno parte del Comitato di consultazione la possibilità di avanzare proprie osservazioni in merito alla proposta di codice.

Il rapporto dell'impresa che accompagna l'invio all'Autorità della propria proposta di codice successiva alla consultazione provvederà ad evidenziare le variazioni al documento che, rispetto alla sua pubblicazione, sono state effettuate a seguito della consultazione, nonché quelle ricevute ma non adottate, unitamente alle motivazioni alla base della propria valutazione.


***Quesito n. 6A***

Si concorda circa l'adozione, nell'ambito della predisposizione dei nuovi codici, delle medesime modalità previste per le proposte di aggiornamento conseguenti ad interventi normativi? Se no, quali ritenete debbano essere le modalità adottabili?


**7) Schemi riepilogativi**

La proposta dell'Autorità fin qui descritta può essere sintetizzata negli schemi allegati, che fanno riferimento alle modalità:


- ordinarie di gestione delle richieste di modifica dei codici (Schema A);
- applicabili nel caso di aggiornamenti derivanti da recepimento di Decreti, Delibere ed altri provvedimenti, emessi dalle autorità competenti e che individuano i criteri di determinazione di apposite norme da predisporre a cura dei soggetti individuati (Schema B);
- relative alla predisposizione di nuovi codici (Schema C).



**Schema A**



**Schema B**



**Schema C**